

Segreteria Regionale Puglia

Prot. N. 151/05 del 01/08/2005

Al Presidente Regione Puglia

On. Nichi Vendola

All'Assessore alle politiche della salute Regione Puglia

Dott. Alberto Tedesco

E pc. Al Presidente della Commissione Sanità

Dott. Dino Marino

Oggetto: modifica Legge regionale n. 1 del 2004.

In merito alla proposta di legge di modifica dell'art. 30 della LR 1/2004 circa i requisiti per la nomina dei dirigenti di distretto, questa organizzazione sindacale ha significato quanto segue.

1. Dobbiamo prendere atto, con grande meraviglia, che su argomenti che coinvolgono direttamente i MMG, questo Governo Regionale non ha considerato di sentire l'opinione degli operatori del settore. Infatti, sino ad oggi, la nostra organizzazione, che rappresenta oltre il 60% dei medici di medicina generale pugliesi, non è stata consultata su tale argomento.
2. In merito alla proposta di cui all'oggetto della presente nota, questa organizzazione sindacale esprime una forte perplessità sulla possibilità di estendere il ruolo di Dirigente di Distretto a tutti coloro che non ricoprono il ruolo di dirigente medico. Pur dichiarando la nostra disponibilità alla discussione per meglio comprendere le ragioni di una simile proposta, attualmente non riusciamo ad individuare argomenti sufficienti per condividere lo spirito di tale progetto. Infatti, si ritiene opportuno l'idea di una gestione del distretto legata alla programmazione sanitaria e alla ricerca della appropriatezza prescrittiva per il controllo della spesa farmaceutica per affidarsi, invece, ad una gestione ragionieristica, delegando l'amministrazione del distretto a coloro che ricoprono un ruolo amministrativo e che non possono - per il ruolo che rivestono - gestire direttamente né la programmazione sanitaria né l'appropriatezza delle prestazioni.

Si chiede pertanto alla SV un incontro urgente per discutere su tale argomento, in quanto organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del settore, prima che tale proposta sia approvata dal Consiglio Regionale.

Cordiali saluti

Bari, 01 agosto 2005

Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli



Art. 30 (Modifiche di leggi regionali in materia di sanità)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti modifiche:

A. Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:

- a) struttura burocratico-legale;
- b) gestione tecnica;
- c) gestione del personale;
- d) gestione delle risorse finanziarie;
- e) gestione del patrimonio;

Nell'azienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e dipartimentali:

- a) il dipartimento di prevenzione;
- b) i distretti;
- c) la struttura complessa farmaceutica territoriale;
- d) il dipartimento di salute mentale;
- e) la struttura complessa servizio socio-sanitario;
- f) i presidi ospedalieri.

B. I commi 5, 7 e 8 dell'articolo 24 sono abrogati.

C. Il comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"7. L'incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina 'Organizzazione dei servizi sanitari di base', è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E' istituito l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto Ufficio".

2. Alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4, la parola "sedici" è sostituita dalla parola "quindici";
- b) al comma 3 dell'articolo 4, la parola "diecimila" è sostituita dalla parola "quattordicimila".